

REGOLAMENTO CONCESSIONI



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO -
FORO



**REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL RILASCIO
E LA GESTIONE DEI PRELIEVI IDRICI**

Approvato con delibera Commissariale n. 66 del 31.03.2017

Indice

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	Pag.	3
Art. 1 - Principi generali	“	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	“	3
Art. 3 - Definizione	“	3
TITOLO II – DISCIPLINA DEI PRELIEVI IDRICI	“	4
Art. 4 - Soggetti aventi diritto	“	4
Art. 5 - Finalità	“	4
Art. 6 - Proprietà delle reti idriche	“	4
Art. 7 - Uso dell'acqua	“	4
Art. 8 - Richiesta concessione di prelievo idrico	“	5
Art. 9 - Criteri di determinazione del rimborso spese	“	6
Art.10 - Domande incomplete e loro integrazione	“	6
Art.11 - Rilascio	“	6
Art.12 - Prescrizioni e condizioni per il rilascio delle concessioni per prelievo idrico	“	8
Art.13 - Termini per l'esecuzione dei lavori	“	10
Art.14 - Conservazione e smarrimento dell'atto autorizzativo	“	11
Art.15 - Durata e Revoca	“	11
Art.16 - Trasferimento di proprietà, subentro e disdetta	“	12
Art.17 - Fallimento dell'utente	“	12
Art.18 - Modalità e tempi di consegna dell'acqua	“	13
Art.19 - Prelievi idrici non autorizzati e morosità	“	13
Art.20 - Sospensione delle forniture	“	14
Art.21 - Diritto di rifiuto o Revoca della concessione	“	15
Art.22 - Reclami	“	15
Art.23 - Allacciamenti in zone non servite da impianti consortili	“	15
Art.24 - Fornitura del contatore	“	15
Art.25 - Tariffe e noli	“	17
Art.26 - Lettura dei contatori	“	17
Art.27 - Verifica del funzionamento dei contatori	“	18
Art.28 - Controllo	“	18
Art.29 - Interruzione del servizio	“	18
Art.30 - Responsabilità impianti	“	19
TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI	“	19
Art.31 - Disposizioni transitorie e finali	“	19
Art.32 - Foro competente	“	19

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Principi generali

Il Consorzio di Bonifica Centro è Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 de Codice Civile.

Art.2 - Ambito di applicazione

Nel rispetto dei principi generali contenuti nelle leggi statali e regionali e specificatamente in forza dell'art. 1 della L.R. n. 4 del 13.01.2012, il presente regolamento disciplina il rilascio delle concessioni di prelievo idrico per uso irriguo e plurimo tranne quello potabile, nell'intero comprensorio irriguo.

Art.3 – Definizione

PRELIEVO IDRICO: rapporto instaurato tra l'utente e il Consorzio per la somministrazione di acqua ad uso plurimo non potabile mediante sottoscrizione di contratto di adesione, verso il corrispettivo annuo per spese di manutenzione e gestione delle opere pubbliche di bonifica ai sensi dell'art. 21 del R.D.L. del 12.02.1933 n. 215.

TITOLO II – DISCIPLINA DEI PRELIEVI IDRICI

Art.4 – Soggetti aventi diritto

Il prelievo idrico può essere richiesto dai soggetti privati e pubblici titolari del diritto di proprietà o di altro titolo di utilizzazione, di immobili ricadenti nell'ambito del comprensorio consortile - L.R. 36/1996 e D.G.R.A. n. 801 del 07.04.1997.

Art. 5 – Finalità

1. Il Consorzio di bonifica esercita l'attività irrigua ed idrica e ne disciplina il funzionamento nel rispetto del principio comunitario dello sviluppo sostenibile, nonché della conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico, in forma coerente e integrata con le attività di difesa del suolo e con la gestione sostenibile del territorio, nel rispetto del minimo deflusso vitale e dell'equilibrio del bilancio idrico.
2. Le presenti norme regolamentano lo svolgimento delle funzioni irrigue ed idriche assegnate al Consorzio dalle leggi dello Stato e della Regione Abruzzo, e disciplinano, in particolare, l'attuazione dell'attività idrica, l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche e di quelle private, nonché i vincoli cui le opere e le proprietà private devono sottostare per il corretto funzionamento del sistema.

Art. 6 – Proprietà delle reti idriche

1. Le reti idriche di acqua non potabile (le condotte principali e quelle distributrici, con gli annessi impianti e strutture), sono di proprietà del Consorzio di Bonifica Centro o gestite dallo stesso.

Art. 7 – Uso dell'acqua

2. L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso agricolo; assicurato i bisogni generali dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse, il Consorzio, nei limiti della quantità disponibile, potrà concedere l'acqua per usi diversi, tranne che per quello potabile (art. 1 della L.R. n. 4 del 13.01.2012), con tariffe differenziate,

annualmente aggiornate e approvate con apposita delibera del Consiglio dei Delegati previo parere della Deputazione Amministrativa.

Sono istituite le seguenti categorie di concessioni per prelievi idrici:

- a) Allaccio permanente agricolo e simile;
- b) Allaccio stagionale agricolo e simile;
- c) Allaccio per uso agricolo e simile risollevato;
- d) Allaccio condominiale;
- e) Allaccio extragricolo per uso, aziendale e verde pubblico;
- f) Allaccio extragricolo per uso antincendio;
- g) Allaccio per serre;
- h) Allaccio per vivai;
- i) Allaccio temporaneo uso cantiere;
- j) Prelievo eseguito da idrante con cisterna, autobotte ecc.
- k) Prelievo idrico occasionale

Art. 8 – Richiesta concessione di prelievo idrico

1. Chiunque intenda usufruire dei prelievi idrici, di cui all'art. 7 che precede, di competenza del Consorzio di Bonifica Centro, deve farne regolare domanda allo stesso.
2. Ogni domanda, regolarmente firmata, presentata da un solo soggetto anche in caso di proprietà, deve contenere:
 - a) Cognome e nome o ragione sociale;
 - b) Luogo e data di nascita;
 - c) Residenza e domicilio o sede;
 - d) Codice fiscale o partita I.V.A.
 - e) Fotocopia documento valido di riconoscimento;
 - f) Recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
 - g) La qualità di proprietario o legale rappresentante, usufruttuario, affittuario ecc. (Nel caso in cui la domanda venga presentata dall'affittuario, usufruttuario, o titolare di altro diritto reale, essa dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità, anche dal proprietario);
 - h) Oggetto della richiesta;
 - i) Riferimenti catastali e individuazione della località;
 - j) Planimetria catastale (scala 1:2000 o 1:1000) con evidenziata la particella d'interesse sulla quale si eserciterà il prelievo;
 - k) Descrizione particolareggiata dell'uso a cui è destinata l'acqua;
 - l) Elaborato planimetrico della rete idrica da realizzare partendo dal punto di derivazione fino a quello di distribuzione e schema idraulico dello stesso (solo per le categorie descritte nell'art. 7 che precede dalla: e) alla i), mentre per le altre categorie non è necessario tale elaborato, salvo la facoltà del Consorzio, in particolari casi, di richiederne comunque la presentazione);

- m) Data e luogo della domanda;
 - n) Firma del richiedente.
3. L'accoglimento o meno delle domande è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale dell'Amministrazione consortile.
 4. Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale autorizzazione del Consorzio assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procederà nei termini di legge.

Art. 9 – Criteri di determinazione del rimborso spese

Gli importi relativi ai diritti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta sono fissati annualmente dal Consiglio dei Delegati, previa delibera della Deputazione Amministrativa, gli stessi importi devono essere versati prima dell'istruttoria della pratica, in difetto si procederà all'archiviazione della richiesta. In casi particolari gli importi per rimborso spese, unitamente al contributo annuo, verranno iscritti nel primo ruolo utile o riscossi a mezzo di c.c.p.

Art. 10 – Domande incomplete e loro integrazione

Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta o in ogni caso qualora, ai fini della valutazione della stessa, si reputi necessario l'acquisizione di nuova documentazione, il Consorzio richiederà per iscritto le necessarie integrazioni. Tali integrazioni dovranno essere fatte pervenire entro 30 giorni dalla data di ricezione della nota consortile, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta. Gli importi relativi ai diritti per rimborso spese già versati non verranno rimborsati.

Art. 11 – Rilascio

1. La domanda sarà oggetto di istruttoria da parte del Settore 3° Catasto, Concessioni e Patrimonio Immobiliare il quale esaminerà la richiesta sulla scorta della documentazione presentata e del parere scritto, espresso dal Settore 4° Esercizio Manutenzione Impianti Irrigui e Elettrici, provvedendo alla preparazione del relativo provvedimento, in casi particolari sarà previsto l'invio della proposta di autorizzazione alla Deputazione Amministrativa per la disamina della stessa.
2. Alle domande presentate per richieste di prelievo idrico per gli usi descritti nell'art. 7 ricompresi tra le lettere e) e i), dovranno essere allegati, in triplice copia: elaborato planimetrico in scala 1:2000 e particolare in scala 1:500 della rete idrica da

realizzare, partendo dal punto di derivazione fino a quello di distribuzione e schema idraulico dello stesso; nelle altre categorie descritte nell'articolo 7 il Consorzio, in particolari casi, può richiederne comunque la presentazione.

3. Salvo casi particolari, le autorizzazioni di prelievo vanno intestate alle ditte proprietarie degli immobili in relazione ai quali gli atti vengono rilasciati.
4. Le condizioni particolari riguardanti ogni autorizzazione di prelievo, la descrizione particolareggiata dell'oggetto dello stesso e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori sono fissate in appositi atti autorizzativi da conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.
5. Nell'autorizzazione al prelievo sono fissate le condizioni, le prescrizioni, le norme generali, eventuali norme particolari (derivanti da apposita relazione tecnica), la durata, l'ammontare del canone o contributo annuo e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere di derivazione previste.
6. Il godimento del titolo autorizzativo, da parte della ditta richiedente, avverrà solo successivamente alla sottoscrizione per accettazione del provvedimento stesso e alla riconsegna al Consorzio della documentazione richiesta.
7. Con la firma per accettazione del provvedimento consortile la ditta richiedente si impegna ad accogliere tutte le condizioni e prescrizioni generali previste dal presente Regolamento e quelle particolari che saranno determinate, di volta in volta, dal Consorzio.
8. Qualora l'esecuzione delle opere autorizzate non sia completata nel termine fissato il provvedimento di autorizzazione perderà automaticamente di ogni efficacia. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.
9. In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata una proroga su richiesta scritta dell'interessato.
10. In determinate situazioni, connesse alla difficoltà di esecuzione di particolari opere, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio, in conformità con le norme previste dal presente Regolamento. Il provvedimento definitivo verrà rilasciato non appena definiti tutti gli elementi riguardanti lo stesso, comunque entro e non oltre dodici mesi dal permesso provvisorio, pena la decadenza del permesso stesso e il ripristino dello stato preesistente.
11. Il rilascio del provvedimento consortile non sottrae l'interessato dall'obbligo del possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente necessarie (es. licenze comunali, nulla osta Vigili del Fuoco, ecc.) che lo abilitino all'esercizio della concessione di prelievo idrico richiesto, delle quali, se del caso, dovrà dare preventivamente prova, ottemperando poi ad ogni richiesta di esibizione.
12. L'autorizzazione consortile si intende rilasciata sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare del provvedimento.
13. Il diniego della richiesta il rigetto della domanda e la revoca del provvedimento consortile sono adottati con apposito atto nel quale vengono indicati i motivi del diniego, del rigetto e della revoca e comunicati al richiedente.

14. Conclusa positivamente l'istruttoria della domanda di autorizzazione il Consorzio rilascia il provvedimento autorizzativo di allaccio inviandolo al richiedente, in duplice copia, per l'accettazione delle condizioni e prescrizioni in essa contenute oltre a quelle stabilite nel presente regolamento, la copia, sottoscritta dal richiedente o in caso di Società dal legale rappresentante, dovrà essere riconsegnata al Consorzio contestualmente all'attestazione del versamento richiesto e all'eventuale documentazione integrativa anch'essa richiesta con l'autorizzazione stessa.
15. L'autorizzazione, nel caso di allacci idrici riguardanti servizi pubblici o in casi particolari, potrà essere sostituito da apposita Convenzione.
16. Nel caso di richieste di allaccio per uso agricolo e simile (Art. 7 lettere **a)**-**b)** e **c)**) la ditta richiedente dovrà compilare apposito modulo di richiesta (mod. RAA e RAS) nel quale vengono specificate tutte le condizioni e prescrizioni vigenti, compreso il contributo annuo richiesto; tale obbligo sarà valido anche per altre tipologie di prelievi una volta che il Consorzio avrà predisposto apposita modulistica.
17. Tutte le spese inerenti il rilascio dell'autorizzazione (rimborsi spese, sopralluoghi, copia atti ecc.), così come tutte le eventuali spese conseguenti l'atto autorizzativo (bolli, registrazioni, ecc.) sono a carico del concessionario.

Art. 12 – Prescrizioni e condizioni per il rilascio delle concessioni per il prelievo idrico

1. Tutti i lavori relativi alle autorizzazioni per prelievi idrici devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori e più in generale agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera necessaria, restando completamente sollevato il Consorzio da ogni responsabilità in merito.
2. Il Consorzio può decidere di eseguire direttamente od anche attraverso imprese di propria fiducia i lavori di allaccio, prolungamento di condotta, montaggio di apparecchiature di misura ecc., nel qual caso il Consorzio provvederà a comunicare alla ditta richiedente il preventivo di spesa per l'eventuale accettazione e approvazione. La ditta richiedente dovrà provvedere ad acquisire eventuali dichiarazioni liberatorie dei proprietari delle aree coinvolte nella posa della costruenda linea irrigua. Prima dell'esecuzione dei lavori i proprietari delle aree interessate dalla nuova linea irrigua, dovranno sottoscrivere apposito atto di servitù gratuita permanente di acquedotto, della larghezza di ml. 3.00, in favore del Consorzio di Bonifica Centro; qualora uno dei proprietari si rifiuti di sottoscrivere l'atto di asservimento l'autorizzazione non verrà rilasciata e la richiesta archiviata. Nel caso di approvazione del preventivo il richiedente dovrà provvedere a sottoscrivere apposito contratto con il Consorzio di Bonifica, indicante le condizioni e tempi di esecuzione dei lavori, e a versare l'intero importo prima dell'inizio dei lavori stessi. Nel caso in cui entro 30 giorni dall'invio del preventivo non siano

giunte determinazioni scritte da parte della ditta richiedente, il relativo fascicolo verrà archiviato.

3. Il Consorzio, dopo il collaudo della costruenda linea irrigua, sempre realizzata in PEAD o altro idoneo materiale, si riserva la facoltà di decidere se assumere a se la gestione della stessa o lasciarla in carico agli esecutori; il passaggio della linea irrigua privata al Consorzio avverrà mediante sottoscrizione di apposito verbale che sollevi lo stesso da responsabilità o controversie di qualsiasi genere con terze persone; in allegato al verbale dovrà essere presente idonea convenzione, con i proprietari delle aree interessate dalla presenza della tubazione irrigua, per la costituzione di servitù d'acquedotto permanente e gratuita in favore del Consorzio, per la gestione e manutenzione della stessa (come previsto nel comma 2 che precede)
4. Il Consorzio avrà facoltà, previa valutazione tecnica, di autorizzare ulteriori derivazioni richieste da terzi, senza che queste però arrechino pregiudizio alla funzionalità dell'impianto stesso.
5. L'allaccio e/o la nuova linea irrigua dovrà essere eseguito mediante il montaggio di una saracinesca di arresto di idonea dimensione, collocata nelle immediate vicinanze del punto di derivazione e posta all'interno di un idoneo pozzetto in cls vibrato con coperchio e chiusino, il quale dovrà essere carrabile se il manufatto si trova in prossimità o su aree soggette al transito di mezzi meccanici.
6. La ditta richiedente riserva al Consorzio la facoltà, sempre previa valutazione tecnica, di autorizzare ulteriori allacciamenti sulla linea irrigua privata, dietro rimborso, da parte del nuovo richiedente, di quota parte della spesa sostenuta per la realizzazione di tale linea.
7. La ditta richiedente non può consentire a terze persone l'allaccio o il prelievo di acqua dalla linea privata, se non previa esibizione di provvedimento autorizzativo rilasciato da questo Consorzio ai terzi stessi.
8. Nel caso in cui il Consorzio dovesse riscontrare abusi dovuti al non rispetto del precedente punto, intraprenderà una idonea azione nei confronti della ditta richiedente, titolare dell'autorizzazione di allaccio, al fine di recuperare quanto illegalmente sottratto.
9. L'impegno del Consorzio alla fornitura di acqua è per il solo periodo irriguo (aprile-settembre), salvo zone dove il servizio viene garantito per tutto l'anno e rimane subordinato alle possibilità tecniche; in caso di interruzioni o pressione mancante, dipendente da qualsiasi motivo e, in caso di manutenzione, ammodernamento o di trasformazione dell'impianto irriguo Consortile, non vi potranno essere pretese di alcun genere.
10. in caso di rottura della condotta privata il consorziato titolare dell'utenza è tenuto a provvedere all'immediata chiusura della saracinesca di alimentazione della linea, posta in derivazione dalla rete irrigua consortile, nel contempo attivandosi al fine di provvedere alla necessaria riparazione. Nel caso la rottura comportasse perdite idriche in prossimità di fabbricati finalizzati a qualsiasi destinazione o d'infrastrutture di pubblico interesse, gli interventi di intercettazione e riparazione dovranno essere eseguiti con carattere di urgenza, restando nell'esclusiva

responsabilità della ditta consorziata titolare dell'utenza i danni eventualmente conseguiti a persone e/o cose. Nel caso fosse richiesto l'intervento della squadra di reperibilità consortile, le spese conseguenti all'intervento stesso saranno interamente addebitate alla ditta titolare dell'utenza di allaccio;

11. la ditta titolare dell'utenza dovrà corrispondere al Consorzio un importo annuo definito a mezzo di apposito "tariffario delle concessioni precarie", annualmente determinato con provvedimento deliberativo del Consiglio dei Delegati previo parere della Deputazione Amministrativa.
12. Il Consorzio ha la facoltà di imporre alla ditta richiedente nuove condizioni durante il periodo di validità dell'autorizzazione, nonché la facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze consortili, di far demolire o di far modificare, a cura e spese della ditta titolare dell'autorizzazione, l'opera di derivazione o la linea idrica oggetto della concessione, senza che ciò comporti per il Consorzio alcun obbligo di indennizzi o compensi di sorta.
13. Al Consorzio deve essere comunicata la data di inizio e di fine lavori di allaccio, così da permettere al personale tecnico o incaricato di poter accedere al cantiere per il controllo e la verifica del rispetto delle condizioni e prescrizioni dettate nell'atto autorizzativo.
14. Per il rilascio di autorizzazioni di allaccio per i quali è necessario effettuare particolari interventi su manufatti consortili, potrà essere chiesto il versamento di un deposito cauzionale adeguato all'entità dei lavori da eseguire, a titolo cautelativo e quale garanzia di eventuali danni provocati, da stabilire di volta in volta in relazione alla natura ed all'entità delle opere, da versare al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori, nelle forme previste dalle norme legislative vigenti.
15. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni e prescrizioni imposte con l'atto autorizzativo e sarà restituita dopo la verifica della regolare esecuzione delle opere, eseguita dal personale tecnico del Consorzio, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta di ultimazione dei lavori, previo collaudo delle opere con esito favorevole.
16. Nel caso che la ditta richiedente non effettui i lavori in conformità con le norme generali e particolari previste nell'atto autorizzativo e in questo Regolamento, il Consorzio provvederà ad inviare diffida scritta mediante raccomandata A.R. contenente le prescrizioni relative ed il tempo accordato per lo svolgimento delle medesime, decorso il quale disporrà delle somme richieste come deposito cauzionale, detraendo dalla cauzione l'importo delle spese sostenute al momento della sua restituzione.

Art. 13 – Termini per l'esecuzione dei lavori

1. L'autorizzazione dovrà essere ritirata dall'interessato o da un delegato direttamente presso il Settore 3° Catasto, Concessioni e Patrimonio Immobiliare, o spedita direttamente al domicilio.

2. Il provvedimento consortile, consegnato in duplice copia, dovrà essere firmato su una copia nell'apposito spazio predisposto per accettazione e riconsegnato al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori, contestualmente all'attestazione dell'eventuale versamento sul c.c.p. e ad altra documentazione richiesta; in difetto il provvedimento consortile decade allo scadere del termine stabilito sull'atto autorizzativo.
3. Prima di iniziare i lavori di allaccio, la ditta richiedente deve obbligatoriamente prendere accordi con il Collaboratore Operativo competente per territorio o, in sua assenza, direttamente con il Settore IV Esercizio e Manutenzione Impianti.
4. La ditta titolare dell'atto autorizzativo deve osservare tutte le ulteriori prescrizioni tecniche che il Consorzio potrà impartire anche verbalmente in fase di esecuzione dei lavori.
5. Non appena ultimati i lavori la ditta autorizzata è tenuta a darne avviso al Consorzio per le operazioni di riscontro, pregiudiziali allo svincolo delle eventuali cauzioni di cui all'art. 12 commi 14-15 e 16.
6. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti in sede di richiesta ed approvati dal Consorzio. Sia in fase esecutiva che durante l'esercizio dell'autorizzazione, non si potranno apportare varianti senza il preventivo parere consortile.
7. Il Collaboratore Operativo competente per territorio, o altro personale incaricato, entro due mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla data della scadenza dell'autorizzazione stessa, dovrà relazionare sull'ultimazione dei lavori e sul rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate sull'atto autorizzativo, mediante la compilazione del VVL Verbale Vigilanza Lavori.

Art. 14 – Conservazione e smarrimento dell'atto autorizzativo

1. La ditta titolare per provvedimento autorizzativo è tenuta a custodire l'atto stesso e ad esibirlo ad ogni richiesta del personale consortile, pena la sospensione dell'erogazione della fornitura idrica fino ad avvenuto adempimento di quanto previsto dal presente comma.
2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione dell'atto autorizzativo, il titolare dello stesso ne darà tempestiva comunicazione al Consorzio, richiedendone la copia sostitutiva dell'originale con rimborso delle relative spese.

Art. 15 – Durata e Revoca

1. L'autorizzazione viene accordata in via assolutamente precaria e per la durata di un anno, di norma il rinnovo avverrà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da darsi entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Consorzio si riserva la facoltà di

revocarla, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno. Tale facoltà viene esercitata in relazione alle esigenze connesse con l'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Ente, mediante preavviso di almeno due mesi, da comunicarsi alla ditta titolare dell'autorizzazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Entro il termine fissato di revoca o di disdetta, la ditta titolare dell'autorizzazione deve procedere, a propria cura e spese, alla rimozione dell'opera di derivazione ed all'asportazione completa della linea privata. In caso di inadempienza provvede d'ufficio il Consorzio addebitando i relativi costi alla ditta inadempiente, salva la facoltà dello stesso Consorzio di scegliere di mantenere le opere e acquisirne la titolarità senza alcun onere da versare al concessionario.
3. L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento autorizzativo e delle condizioni previste dal presente Regolamento comporta anch'essa la revoca immediata.

Art. 16 – Trasferimento di proprietà, subentro e disdetta

1. Il trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo servito dall'allaccio, comporta la decadenza dell'autorizzazione.
2. La ditta titolare dell'autorizzazione di allaccio dovrà comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, l'intervenuto trasferimento di proprietà e le generalità complete e il domicilio dell'acquirente, il quale potrà concordare, ex novo, le condizioni di rilascio di una nuova eventuale autorizzazione.
3. Nel caso in cui l'acquirente del fondo non intenda stipulare una nuova autorizzazione, l'alienante ha l'obbligo di rimuovere le eventuali opere eseguite di allaccio e dovrà corrispondere al Consorzio il relativo contributo sino a quando non fornirà prova dell'avvenuta rimozione.
4. L'accoglimento o meno della richiesta di subentro è sempre a insindacabile discrezione del Consorzio.
5. E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento della derivazione idrica.
6. La richiesta di subentro o di disdetta dell'autorizzazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso; superato questo termine il Consorzio provvederà ad iscrivere nuovamente a ruolo quanto dovuto nell'anno successivo.

Art. 17 – Fallimento dell'utente

1. La fornitura all'utenza è sospesa nel momento in cui il Consorzio ha notizia certa del fallimento dell'utente.

2. Il Curatore può subentrare nel contratto in luogo del fallito con autorizzazione del Giudice Delegato, assumendone tutti gli obblighi relativi ovvero può risolvere formalmente il contratto medesimo.

Art. 18 – Modalità e tempi di consegna dell'acqua

1. Le modalità e i tempi di consegna sono stabiliti dal Consorzio e sono normalmente fissi, possono variare durante la stagione irrigua in relazione alla disponibilità di acqua, nonché in relazione alle esigenze organizzative e di efficienza dell'attività.
2. Le acque del Consorzio **non sono potabili**; il Consorzio non ne garantisce le qualità organolettiche, chimiche, fisiche e biologiche, pertanto non risponde di eventuali danni causati dalle stesse.
3. In casi di forza maggiore (siccità, guasti o danni alle opere, ecc.), per esigenze di pubblica sicurezza, o per urgenti interventi di manutenzione alla rete ed alle opere irrigue, può ridurre, sospendere o ritardare la consegna dell'acqua, dandone, **per quanto possibile**, comunicazione agli utenti, attraverso idonei mezzi d'informazione, senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo.

Art. 19 – Prelievi idrici non autorizzati, morosità e abusivismo

1. Le ditte che usufruiscono dell'acqua consortile per usi diversi dall'agricoltura estensiva e che non sono titolari di autorizzazione consortile e quindi non sono iscritte a ruolo per tale uso, dovranno presentare domanda al Consorzio; non ottemperando a ciò il Consorzio potrà sospendere immediatamente la fornitura dell'acqua fino alla regolarizzazione del prelievo e al pagamento degli importi pregressi.
2. Trascorsi i termini di pagamento indicati nei ruoli consortili, il Consorzio, previo avviso, avrà diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, senza che tale sospensione venga a limitare comunque il diritto alla riscossione delle somme dovute. *(la sospensione della fornitura per morosità si ricollega al più generale istituto della eccezione di inadempimento, prevista dall'articolo 1460 del codice civile, che consente al contraente di rifiutarsi di adempiere alla propria prestazione laddove l'altro non adempia, o non offra di adempiere la propria, salva la contrarietà a buona fede; e che relativamente ai contratti di somministrazione l'articolo 1565 del codice civile stabilisce che: "Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso")*.
3. Tutti i prelievi effettuati dalla rete idrica e dagli impianti consortili per usi diversi dall'agricoltura estensiva (soggetta al pagamento del contributo irriguo), se non preventivamente autorizzati dal Consorzio, sono da ritenersi abusivi.

4. In caso di morosità o abusivismo il Consorzio provvederà ad inviare all'utente preavviso di sospensione del servizio a mezzo di lettera Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata P.E.C., sulla lettera stessa saranno indicate le modalità per evitare la sospensione, tale preavviso non può essere inferiore a 20 giorni.
5. In caso di presunto o reale prelievo abusivo è fatta salva la facoltà del Consorzio di sospendere temporaneamente l'erogazione (massimo 15 giorni), senza obbligo di preavviso, consentendo in questo modo al personale consortile di effettuare le dovute verifiche.
6. Trascorsi 15 giorni dalla sospensione dell'erogazione il Consorzio potrà revocare l'autorizzazione al prelievo. Le eventuali contestazioni non hanno effetto sospensivo dei pagamenti.
7. Una volta revocata la concessione per morosità l'utenza non verrà riattivata fino a quando non verranno pagate a saldo le somme dovute e le spese opportunamente documentate dal Consorzio per la sospensione dell'erogazione. Nel caso la ditta morosa e/o il suo nucleo familiare si trasferisca al altro locale, anche se di altro Comune del comprensorio consortile, non verrà rilasciata nessuna nuova autorizzazione al prelievo idrico prima del saldo della precedente pendenza.
8. In caso di falsità o frode si procederà a norma del Codice Penale. Il Consorzio avrà poi il diritto di sospendere ai contravventori l'erogazione del servizio fino a che la pendenza risulti definita.
9. Tutti i prelievi abusivi o morosi, in cui si ravvisano ipotesi di reato, saranno denunciati e perseguiti a termine di legge.

Art. 20 – Sospensione della fornitura

1. Il Consorzio ha facoltà di procedere alla sospensione della fornitura nei seguenti casi:
 - a) Ritardato pagamento di quanto dovuto;
 - b) Uso dell'acqua diverso da quello stabilito nell'autorizzazione;
 - c) Manomissione di sigilli o compimento di qualunque altra operazione diretta a rendere irregolare il funzionamento del contatore;
 - d) Danneggiamento volontario di altre apparecchiature o impianti del Consorzio;
 - e) Rivendita della risorsa idrica;
 - f) Rifiuto o impossibilità all'accesso del personale consortile per la verifica degli impianti e, qualora presente, la lettura dei contatori;
 - g) Difformità della derivazione al presente Regolamento;
 - h) Decesso o separazione legale dell'utente o altra ipotesi di subentro nell'autorizzazione, di cui il Consorzio sia venuto a conoscenza senza che sia pervenuta formale richiesta di cui all'Art. 16.
2. Il Consorzio nei casi di cui sopra notificherà all'utente, a mezzo di Raccomandata A.R. o posta elettronica certificata P.E.C. preavviso di sospensione, sulla lettera stessa saranno indicate le modalità per evitare la sospensione, perdurando

l'inadempienza, dopo almeno 20 giorni dall'avviso, si procederà alla sospensione della fornitura con distacco immediato.

3. In caso di riattivazione il Consorzio addebiterà all'utente le spese sostenute per il preavviso e la sospensione della fornitura, oltre gli importi iscritti a ruolo eventualmente non corrisposti.
4. Per le utenze relative ad attività di servizio pubblico, riconosciute dalle competenti autorità, di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole, non si può procedere alla sospensione del servizio, salvo i casi in cui la sospensione stessa non comporti pregiudizio per la salute, in questo caso si applicano le norme riportate negli art. 19 e 20 che precedono.

Art. 21 – Diritto di rifiuto o Revoca della fornitura

1. E' facoltà del Consorzio di rifiutare o di revocare un prelievo idrico in qualsiasi momento ove si verificano condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Consorzio stesso.

Art. 22 – Reclami

2. I reclami riguardanti i pagamenti per prelievi idrici devono essere formulati dall'utente in forma scritta entro la data di scadenza della prima rata del pagamento iscritto a ruolo. Ogni altro tipo di comunicazione (es. al personale consortile) rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall'Utente.

Art. 23 – Allacciamenti in zone non servite da impianti consortili

1. Nei casi in cui, su richiesta di una o più ditte consorziate, si renda necessaria la costruzione di prolungamenti della rete di distribuzione, si applicano le prescrizioni dettate nell'Art. 12.

Art. 24 – Fornitura del contatore

1. La tipologia del gruppo di misurazione (filtro, contatore, saracinesca di arresto ecc.) sarà indicata dal Consorzio e di norma posto in opera dal personale di propria fiducia a spese dell'utente, al quale graverà anche l'onere di manutenzione delle

apparecchiature installate. In casi particolari il Consorzio potrà provvedere direttamente alla posa in opera, anche attraverso imprese di propria fiducia, dell'idoneo gruppo di misurazione, in questo caso l'utilizzatore dovrà corrispondere al Consorzio gli oneri di noleggio e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature.

2. Il Consorzio si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del gruppo di misurazione, il cui diametro sarà fissato in sede di rilascio del provvedimento autorizzativo consortile, in relazione alla portata della condotta e al diametro della stessa, oltre che alle esigenze del richiedente. Il tipo di contatore sarà sempre a quadrante asciutto per acque sporche, in casi particolari sarà necessario installare un contatore a induzione magnetica con relative apparecchiature di supporto.
3. Di norma il gruppo di misurazione sarà collocato entro la proprietà dell'utente, vicino al confine della stessa con la strada, nel punto prescelto dal Consorzio. Se la derivazione attraversa altre proprietà, l'apparecchiatura sarà sempre collocata sulla proprietà attraversata vicino al confine con la strada e comunque in un punto accessibile.
4. Le apparecchiature saranno collocate entro nicchie ricavate nella muratura o all'interno di apposite cassette metalliche, entrambe realizzate o poste in opera a cura e spese della ditta richiedente, in un posto asciutto e protetto dal gelo, facilmente accessibile, il tutto a insindacabile giudizio del Consorzio. Le nicchie dovranno avere idonee dimensioni ed essere dotate di sportello di chiusura con serratura a chiave. Sarà compito esclusivamente del personale incaricato dal Consorzio verificare l'esatta installazione ed al sigillo del contatore.
5. L'utente ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Consorzio l'eventuale rottura del sigillo o il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura.
6. In casi particolari, qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio, il Consorzio ha la facoltà di imporre lo spostamento del contatore a spese dell'utente.
7. Il Consorzio per esigenze varie può imporre, in ogni momento, il montaggio del contatore a qualsiasi utente autorizzato al prelievo idrico, applicando per i consumi e il noleggio le tariffe in vigore per la tipologia di allaccio; l'intenzione del Consorzio verrà comunicata all'utente a mezzo di lettera raccomandata; nel caso in cui l'utente non consenta al Consorzio il montaggio dell'apparecchiatura richiesta, l'erogazione idrica verrà immediatamente sospesa ed il contratto in essere cesserà automaticamente alla fine dell'anno in corso.
8. In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l'utente ha l'obbligo di darne immediato avviso al Consorzio.
9. E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore, allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente (previo avviso scritto al Consorzio) con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.

Art. 25 – Tariffe e noli

1. Nel corso del contratto di fornitura, le tariffe potranno variare sia nella forma che nella sostanza; Il Consiglio dei Delegati, su parere della Deputazione Amministrativa, delibererà annualmente le tariffe, le variazioni approvate verranno rese note attraverso la pubblicazione della delibera nell'albo consortile. Il noleggio annuo del contatore ed ogni altra apparecchiatura installata, comunemente indicato come "quota fissa", sarà pari al 15% del costo degli strumenti al momento dell'installazione.

Art. 26 – Lettura dei contatori

1. Le letture dei contatori saranno effettuate di norma una volta l'anno, solo per il primo anno le letture dovranno essere eseguite con cadenza:
 - All'istallazione,
 - Al quarto mese,
 - All'ottavo mese,
 - Al dodicesimo mese,
 - per gli anni successivi il Consorzio ha la facoltà di provvedere a più letture durante il corso dell'anno, oltre che a verificare il funzionamento, in qualsiasi momento, sia degli apparecchi di misura che il corretto uso della risorsa idrica.
2. Alla lettura potrà intervenire l'utente o un suo delegato, al quale il rilevatore, se richiesto, dovrà comunicare verbalmente le cifre rilevate.
3. In caso di impossibilità ad effettuare le letture, il Consorzio provvederà ad iscrivere a ruolo la media dei consumi rilevati nelle due letture precedenti.
4. Se il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture sarà verbalizzato dagli incaricati il Consorzio potrà sospendere l'erogazione dell'acqua (Art. 20, comma 2).
5. L'utente può in qualsiasi periodo dell'anno, comunicare in autonomia al Consorzio la lettura del proprio contatore, chiamando, durante l'orario d'ufficio, il numero 08715882209 o 08715882204, o inviando un messaggio, a tutte le ore, al fax numero 0871560798 o posta elettronica all'indirizzo mail: basco.p@bonificacentro.it, indicando gli estremi dell'utente, il numero del contatore e la misurazione riscontrata. L'autolettura è un sistema comodo e semplice che consente, oltre ad una rendicontazione costante e precisa dei consumi registrati, anche un controllo sul buon funzionamento del contatore (Art. 24, comma 9).

Art. 27 – Verifica del funzionamento dei contatori

1. L'utente che ritenesse inesatte le indicazioni dei consumi del contatore, potrà domandare ed ottenere, inviando per iscritto la comunicazione dei consumi rilevati, la verifica sul posto.
2. Qualora il contatore si bloccasse e cessasse d'indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento in base alla media dei consumi rilevati nelle due letture precedenti. In questo caso il Consorzio disporrà la sostituzione o riparazione del gruppo di misurazione, a cura e spese dell'utente, secondo le norme del presente regolamento.
3. Se l'accertamento del non funzionamento del contatore avviene nella prima verifica, il consumo sarà calcolato sulla base del consumo medio accertato per altre utenze con simili caratteristiche (almeno due utenze).

Art. 28 – Controllo

1. Il Consorzio ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Consorzio o dallo stesso incaricato. I dipendenti e/o gli incaricati del Consorzio, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente regolamento ed ai patti contrattuali.
2. In caso di opposizione od ostacolo, il Consorzio si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Consorzio. Resta altresì salvo il diritto del Consorzio di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito con unque maturato.

Art. 29 – Interruzione del servizio

1. La fornitura del servizio idrico di norma avrà carattere continuativo, salvo motivi di ordine tecnico o amministrativo e a causa di forza maggiore che danno al Consorzio la facoltà di sospendere o di limitare il servizio senza obbligo di comunicazione. In

caso d'interruzione prevedibile il Consorzio provvederà ad avvertire gli utenti a mezzo di pubblico avviso o altro mezzo ritenuto idoneo.

Art. 30 – Responsabilità impianti

1. L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo e atti vandalici etc. di quella parte di derivazione che è nella sua proprietà, ivi compreso il contatore dell'acqua.

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Disposizioni transitorie e finali

1. L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme. Tali modifiche, debitamente approvate dagli organi competenti, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso.
2. L'adeguamento del presente Regolamento è di competenza della Deputazione Amministrativa, mentre la relativa approvazione resta nelle attribuzioni del Consiglio dei Delegati.
3. Il presente Regolamento abroga il "Regolamento delle Concessioni Precarie" precedentemente adottato dal Consorzio, il quale resta in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento.

Art. 32 – Foro competente

1. Per ogni effetto, derivante dal rilascio del provvedimento consortile e per eventuale controversia ad esso relativa, il Concessionario deve assoggettarsi alla competenza del Foro di Chieti.